



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 264015 del 31 dicembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e correzioni – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Addetto con qualifica di Food & Beverage Supervisor presso struttura alberghiera

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se l'aver prestato la propria opera presso una struttura alberghiera con la qualifica di "Food & Beverage Supervisor" possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha " ... *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti ...* ".

Con riferimento alla pratica professionale svolta presso esercizi alberghieri (tra i quali rientrano anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati) la scrivente ha già avuto modo di ritenere che laddove ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo (ovvero appropriata qualifica del dipendente e contribuzioni a norma) e qualora le mansioni svolte abbiano avuto una qualche correlazione con il commercio o la somministrazione degli alimenti, essa può essere ritenuta valida ai fini dell'acquisizione del requisito professionale in discorso.

Il dettato normativo, richiede, inoltre, che il soggetto sia stato "dipendente qualificato".

Al riguardo la scrivente Direzione ha già avuto modo di sottolineare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato (per il



C.C.N.L. del Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale).

Nel caso in questione il soggetto richiedente risulta essere impiegato con la qualifica di “Food and Beverage Supervisor”.

Nonostante l’assenza di specifica informativa riguardante l’inquadramento professionale dello stesso soggetto, la scrivente Direzione ritiene che possa presumibilmente appartenere ad un livello di inquadramento assolutamente qualificato in quanto operante con funzioni direttive essendo responsabile delle attività legate alla ristorazione.

Pertanto, qualora il soggetto in questione abbia lavorato per almeno due anni nell’ultimo quinquennio con la qualifica attestata la scrivente Direzione ritiene di poterlo considerare in possesso del requisito professionale richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)